



IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO

Oggetto: BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - ANNO 2021.

In data 23 luglio 2021, presso la Sede Legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro a distanza tra l'ENEA e le OO.SS., al termine del quale è stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo integrativo.

LE PARTI:

- visto l'art. 96, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016–2018, che definisce i benefici socio-assistenziali che gli enti possono concedere ai propri dipendenti e rimanda alla contrattazione integrativa la disciplina di tale concessione;
- visto il comma 2 del medesimo art. 96 che, ai fini della sostenibilità degli oneri per la concessione dei suddetti benefici, rinvia alle disponibilità già previste da precedenti norme di legge o di contratto nazionale, quali:
 - l'art. 59 del DPR n. 509/79, per quanto riguarda la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
 - l'art. 24 del DPR n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;
 - gli artt. 51 del CCNL EPR 1994-1997 e 74 del CCNL EPR 1994-1997 Area D. P., che definiscono lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici in oggetto in un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
 - l'art. 68, comma 2, del CCNL EPR 1998-2001 1° biennio economico 1998-1999 "Norma di salvaguardia", in base al quale restano ferme le norme pattizie sopra indicate;
 - l'art. 25 del CCNL EPR 2006-2009 1° biennio economico 2006-2007, in base al quale resta in vigore la normativa contrattuale applicata nel Comparto e compatibile con le disposizioni dello stesso CCNL EPR;
- visto l'art. 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016–2018 che, al comma 4, lettera j) individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96";
- visto l'accordo integrativo per la ripartizione del fondo per i benefici socio-assistenziali sottoscritto il 28 gennaio 2021;
- considerato che l'ammontare delle risorse inserite nella voce contabile U.1.01.01.02.001.03. (già Cap. 220) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 risulta pari a € 1.640.643;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Fondo per i benefici socio-assistenziali per il personale

1. L'importo da destinare al fondo per i benefici socio-assistenziali, così come inserito nella voce contabile U.1.01.01.02.001.03. (già Cap. 220) del bilancio di previsione 2021, ammonta a € 1.640.643.
2. La percentuale adottata per determinare lo stanziamento destinato al fondo per i benefici socio-assistenziali è pari all'1% delle spese di personale.

Art. 2
Ripartizione delle risorse

1. Lo stanziamento complessivo da destinare ai benefici socio-assistenziali, per l'anno 2021, viene ripartito secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	BENEFICIO	IMPORTO (€)
A	Iniziative di sostegno del reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)	280.643
B	Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli	0
C	Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale	0
D	Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili	0
E	Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale	1.360.000
	TOTALE	1.640.643

2. Fermo restando lo stanziamento complessivo di € 1.640.643, la distribuzione delle risorse destinate ai singoli benefici potrà subire una variazione, entro un limite massimo del 25%.
3. In coerenza con quanto previsto nell'analogo accordo per il 2020, eventuali residui saranno utilizzati nell'anno successivo.

Art. 3
Modalità di utilizzo delle risorse

1. L'erogazione dei benefici di cui alle lettere A, B, C e D della tabella indicata nel precedente art. 2, per l'anno 2021, viene effettuata secondo i criteri e le modalità definiti dalla disciplina in essere per la concessione dei benefici socio-assistenziali dell'Agenzia.
2. Il beneficio di cui alla lettera E della citata tabella, viene assicurato sia tramite stipula diretta di un'adeguata polizza assicurativa che mediante adesione ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti, garantendo comunque la copertura del rischio premorienza per i dipendenti. Con provvedimento dell'Agenzia, previa intesa tra le Parti, vengono definite le modalità di adesione e i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e quella finanziata dalle risorse di cui al comma 2 dell'art. 96 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.

Letto, approvato e sottoscritto

ENEA	Organizzazione sindacale	Firma	Data della firma
	FLC CGIL	FIRMATO	23/07/2021
	CISL SCUOLA	FIRMATO	23/07/2021
	Fed. UIL SCUOLA RUA	FIRMATO	23/07/2021
	Fed. GILDA UNAMS	FIRMATO	23/07/2021
	SNALS CONFISAL		